

STATUTO

(di associazione non riconosciuta)

Art. 1 Denominazione e sede sociale

E' costituita con sede in Senigallia una associazione sportiva senza personalità giuridica, a norma dell'art. 36 Cod. Civile e seguenti denominata: Arcieri ASSTA SENIGALLIA a.s.d.

Art. 2 Colori sociali

I colori sociali sono il rosso, il bianco e il blu.

Art. 3 Durata

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 4 Scopi sociali

L'Associazione è apolitica, non commerciale e senza scopo di lucro. La sua finalità è promuovere e favorire, anche con azioni di propaganda, lo sviluppo e la diffusione del tiro con l'arco in tutte le sue componenti, sportive, agonistiche, amatoriali, didattiche, scientifiche e le attività ad esse connesse; altra finalità è dotare Senigallia di un impianto sportivo adeguato alle necessità sia degli agonisti sia degli amatori del tiro con l'arco. E' caratterizzata altresì dalla democraticità e uguaglianza dei diritti degli associati, dall'elettività delle cariche associative e dall'obbligatorietà del bilancio.

L'Associazione si avvarrà prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite, dei propri aderenti. L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi ai principi dell'ordinamento generale dello Stato Italiano e dell'ordinamento sportivo; si conforma alle norme direttive del Comitato Internazionale Olimpico (CIO), del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), nonché agli statuti e ai regolamenti della FITARCO ed a quelli delle Federazioni e Organismi Internazionali cui quest'ultima è affiliata o aderente.

L'Associazione riconosce la giurisdizione disciplinare della FITARCO.

Costituiscono, quindi, parte integrante del presente Statuto le norme dello Statuto e dei Regolamenti della FITARCO nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle Società affiliate.

L'Associazione s'impegna a garantire lo svolgimento delle assemblee dei propri atleti e dei tecnici tesserati, al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nelle assemblee federali. Nel caso in cui il numero di atleti o tecnici non consenta lo svolgimento di dette assemblee, il rappresentante, in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto e dai Regolamenti della FITARCO, è nominato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Art. 5 Patrimonio

Il patrimonio è costituito:

- da beni mobili ed immobili che sono e diverranno di proprietà dell'Associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da eventuali donazioni, erogazioni e lasciti;
- da trofei aggiudicati definitivamente, non a titolo individuale, durante le competizioni.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote sociali;
- dal ricavato derivante da manifestazioni o partecipazioni ad esse;
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione si impegna a reinvestire interamente gli utili nell'ambito sociale o associativo e per il perseguimento esclusivo della attività sportiva.

Art. 6 Anno sociale

L'anno sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. L'esercizio finanziario inizia il 1 settembre e termina il 31 agosto di ogni anno. Entro 30 giorni successivi alla fine di ogni esercizio finanziario verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio.

Art. 7 Soci

L'Associazione ammette le seguenti categorie di soci:

- Soci Ordinari;
- Soci Onorari.

Sono soci ordinari le persone fisiche che ne faranno domanda scritta, che verseranno la quota di associazione. Tale domanda si ritiene accettata se entro 30 giorni non avviene il rifiuto motivato del Consiglio Direttivo.

In caso di domande d'ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà, il quale sottoscrive la domanda e rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione, rispondendo verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

L'associazione in assemblea straordinaria può conferire la qualifica di Socio Onorario a persone o Enti.

Qualora non rientrino anche tra i soci ordinari, i soci onorari non hanno diritto di voto nelle assemblee.

Art. 8 Diritti e doveri dei soci

I soci si impegnano ad attenersi ed accettare incondizionatamente il presente statuto ed ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi della Associazione. Avranno diritto a frequentare il campo di tiro sociale e di servirsi delle attrezzature, palestre, locali e luoghi gestiti dall'Associazione e di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione medesima, nonché a partecipare a qualsiasi gara o concorso vestendo la divisa con i colori sociali. Essi sono tenuti al rispetto delle norme di sicurezza e sono responsabili in prima persona per danni a cose o persone che dovessero essere causati da propria incuria od inosservanza dei regolamenti.

Nessuno potrà accedere alla linea di tiro se non dietro corso abilitante o su autorizzazione dell'istruttore o sotto diretta responsabilità di un socio.

Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto sarà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile che si svolgerà dopo il raggiungimento della maggiore età.

Al socio maggiorenni è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'Associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al comma 4 del successivo articolo 21

Art. 9 Decadenza dei soci

La decadenza della qualifica di socio può avvenire per i seguenti motivi:

- morosità del pagamento della quota sociale di oltre 30 giorni dalla data di scadenza fissata annualmente dal Consiglio Direttivo;
- radiazione con delibera approvata dalla maggioranza assoluta del Consiglio Direttivo, per gravi motivi disciplinari e/o per azioni ripetute che siano disonorevoli per l'Associazione o pericolose per gli altri o per il socio stesso o che ostacolino il buon andamento del sodalizio;
- dimissioni volontarie;
- iscrizione ad altra Associazione della FITARCO, previo il nullaosta del Presidente;
- scioglimento dell'Associazione ai sensi dell'art. 28 del presente statuto.

Art. 10 Quote sociali

La quota sociale annuale è proposta dal Consiglio Direttivo in carica. A tale quota dovrà essere aggiunta la quota di iscrizione FITARCO negli importi annuali dalla stessa fissati. Chi farà la prima iscrizione all'Associazione ad anno iniziato, pagherà la quota di iscrizione FITARCO per intero e la quota associativa in misura di un decimo per ogni mese intero mancante alla chiusura dell'anno sociale. Le quote sociali non potranno mai essere restituite o essere trasferite a terzi.

Art. 11 Organi

Gli organi Sociali dell'Associazione sono:

- l'Assemblea Generale dei Soci;
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo.

Tutte le cariche sono onorifiche e non danno diritto ad alcun compenso.

Art. 12 L'Assemblea generale dei soci

L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

Potranno prendere parte alle Assemblee i soci in regola con il versamento della quota associativa.

Art. 13 Diritto di rappresentanza e di delega

Ciascun socio con diritto di voto, in assemblea potrà farsi rappresentare da altro socio presentando delega scritta e firmata. Ciascun socio potrà disporre al massimo di una delega.

Ciascun socio ha diritto ad un solo voto, salvo il caso che sia in possesso di delega.

Le votazioni in assemblea avvengono per alzata di mano o per appello nominale; le votazioni delle assemblee elettive avvengono a scrutinio segreto.

Nelle votazioni elettive ciascun socio avente diritto al voto potrà esprimere un numero di preferenze pari al numero dei candidati da eleggere.

Art.14 Compiti dell'Assemblea

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, in sua mancanza dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina a maggioranza il Presidente. Il Presidente dell'assemblea propone un segretario e, se necessario anche due scrutatori. Nell'assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, i candidati non potranno essere designati in qualità di scrutatori.

All'assemblea ordinaria competono:

- l'approvazione del bilancio consuntivo;
- l'approvazione del bilancio preventivo per l'anno successivo;
- l'elezione degli organi direttivi dell'Associazione, negli anni di scadenza del mandato;
- la determinazione delle quote sociali proposte dal Consiglio Direttivo, nonché la relazione sull'attività svolta e su quella programmata per il futuro.

All'Assemblea straordinaria competono:

- l'approvazione delle modifiche allo statuto;
- lo scioglimento dell'Associazione e le modalità di liquidazione;
- l'elezione degli organi direttivi nel caso di dimissioni dei precedenti prima della scadenza del mandato.
- l'adesione ad altre Associazioni o Federazioni, l'affiliazione ad Enti di Promozione Sportiva, a leghe sportive e simili, sia nazionali sia Internazionali, purché queste non operino in contrasto con le direttive del CIO – Comitato Internazionale Olimpico.
- atti e contratti relativi a diritti reali mobiliari ed immobiliari
- conferimento della qualifica di socio onorario
- ogni altro argomento di non espressa competenza dell'assemblea ordinaria.

L'assemblea ordinaria e straordinaria delibera esclusivamente sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 15 Convocazione dell'Assemblea

L'assemblea ordinaria dei soci deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno, entro il 31 dicembre. La convocazione dell'assemblea ordinaria e straordinaria sarà fatta mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio e mediante affissione, almeno 10 giorni prima di quello fissato per la riunione, nell'albo dell'Associazione, dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno.

Su richiesta sottoscritta da un numero di soci rappresentanti almeno un quinto dei soci aventi diritto al voto e in regola con il pagamento della quota associativa all'atto della richiesta, il Consiglio Direttivo ha l'obbligo di indire l'assemblea entro 30 giorni dalla richiesta.

L'assemblea deve essere convocata in Senigallia anche al di fuori della sede sociale e in ogni caso in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

Art. 16 Validità dell'Assemblea

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con il voto della maggioranza dei voti validi presenti.

L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto della maggioranza dei voti validi presenti.

Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'assemblea ordinaria quanto l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto della maggioranza dei voti validi presenti.

Art. 17 Verbali di assemblea

Sia delle assemblee ordinarie sia di quelle straordinarie dei soci, si redige apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori. Tale verbale sarà conservato e messo a disposizione dei soci che lo vorranno richiedere.

Art. 18 Il Presidente

Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo, dirige l'Associazione, ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali e ne è il legale rappresentante nei confronti dei terzi ed in giudizio.

Art.19 Il Vicepresidente

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza od impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali è espressamente delegato.

Art.20 Il Segretario

Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

Art. 21 Il Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 5 membri eletti dall'Assemblea dei soci. Su proposta del Consiglio Direttivo e delibera dell'Assemblea dei Soci, il numero dei membri potrà essere elevato da 5 sino ad un massimo di 9, purché in numero dispari. La durata in carica del Consiglio Direttivo è fissata in anni 2 (due) ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo sceglierà al suo interno un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario.

Il membro del Consiglio Direttivo che per 3 volte consecutive nell'anno sociale risulterà assente alle riunioni del Consiglio Direttivo sarà automaticamente considerato decaduto dalla carica.

Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito.

I membri del Consiglio Direttivo, pena decadenza del mandato, non potranno ricoprire cariche sociali in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della FITARCO.

Art. 22 Scioglimento del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo sarà da considerarsi sciolto, e sarà quindi indetta una nuova assemblea dei soci, per:

- scadenza del mandato;
- dimissioni della maggioranza dei consiglieri;
- non approvazione da parte dell'assemblea ordinaria del bilancio consuntivo e/o della relazione del Presidente sull'attività svolta durante l'anno;
- sfiducia dei soci approvata a maggioranza in una assemblea straordinaria indetta a tale scopo.

Art. 23 Dimissioni

Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del Consiglio, i rimanenti provvederanno all'integrazione del Consiglio con il subentro del primo candidato non eletto alla carica di consigliere, in ordine di votazioni, a condizione che abbia riportato almeno la metà dei voti conseguiti dall'ultimo consigliere effettivamente eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il Consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente del Consiglio Direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vicepresidente, fino alla nomina del nuovo Presidente.

Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'Assemblea straordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto.

Art. 24 Convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno 2 dei suoi membri (3 nel caso in cui il numero dei consiglieri sia superiore a 5) senza formalità e comunque almeno una volta all'anno così come previsto dall'art. 15 del presente statuto. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo in carica ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Art. 25 Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri senza limitazioni. Tra i suoi compiti si segnalano a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- proporre l'ammontare delle quote associative;
- fissare le date delle assemblee ordinarie;
- convocare, quando lo ritenga opportuno o sia richiesta dai soci, l'assemblea straordinaria;
- redigere i regolamenti per l'attività sportiva;
- curare l'ordinaria e la straordinaria amministrazione;
- promuovere l'allestimento di attività agonistiche e ricreative;
- nominare il rappresentante dei tecnici e degli atleti al verificarsi della previsione di cui all'art 4 ultimo comma di questo Statuto.
- attuare le finalità previste dal presente statuto.
- ogni altro argomento di non espressa competenza dell'assemblea.

Art. 26 Clausola Compromissoria

Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione ed i soci e tra i soci medesimi, saranno devolute all'esclusiva competenza degli Organi e delle norme che disciplinano la giustizia in seno alla FITARCO, definiti dal suo Statuto e dai regolamenti che ne discendono.

Art. 27 Sezioni

Su specifica delibera del Consiglio Direttivo l'Associazione può costituire delle sezioni distaccate, nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali o quando un gruppo di soci ne faccia esplicita richiesta. Una sezione è genericamente definita come un centro di attività dell'Associazione che, per motivi principalmente logistici, è ubicata al di fuori del Comune di residenza dell'Associazione.

Con il medesimo atto di delibera dovranno essere definite le modalità di gestione dell'attività sportiva ed amministrativa e sarà altresì nominato il responsabile della sezione.

Art. 28 Scioglimento della Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria dei soci appositamente convocata con il voto favorevole dei tre quarti dei soci aventi diritto di voto ed a condizione che i soci contrari non siano in grado di continuarne la sopravvivenza. In caso di scioglimento dell'Associazione l'assemblea delibererà, sulla base delle norme legislative, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio. Tutto il patrimonio sociale sarà devoluto ad un'associazione sportiva affine o similare e comunque sentito l'organismo di controllo di cui all'Art. 3 comma 190, L. 23.12.1996 n° 662, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 29 Norma di rinvio

Per tutto quanto non sia previsto nel presente statuto, si applicano le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti della FITARCO cui l'Associazione è affiliata ed in subordine le norme del codice civile.

Art. 30 Norma transitoria

Le disposizioni del presente statuto hanno validità dal 22 settembre 2007

Redatto ed approvato per la prima volta in Senigallia, 18 giugno 1995

Revisioni:

19 settembre 1998

18 giugno 2005

31 dicembre 2005

22 settembre 2007